

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM	Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i.
	REGOLAMENTO D'USO	Revisione	D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
		Pagina	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018 1 di 5

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM		Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025		Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i. D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
	REGOLAMENTO D'USO		Revisione	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018
			Pagina	2 di 5

Premessa

- Ai sensi del presente regolamento, per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.
- L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono disciplinati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l'accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive, quali FIFA, UEFA, Leghe;
- L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
- Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto, diverso per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

1. NORME COMPORTAMENTALI (Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

- a. Per l'ingresso all'impianto sportivo è richiesto il titolo di accesso, che deve essere conservato fino all'uscita dello stadio, ed il possesso di un documento di identità valido da esibire anche a richiesta degli steward, per la verifica della corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso e l'effettivo utilizzatore. Fino al compimento di 10 anni d'età non sarà necessaria la verifica del documento d'identità;
- b. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla società organizzatrice la manifestazione sportiva (deleghe elettroniche);
- c. I minori di 14 anni possono accedere all'impianto purché accompagnati da un genitore o facente funzione;
- d. E' consentito l'ingresso gratuito esclusivamente ai minori di anni 3 purché accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci munito di regolare titolo. Tale ingresso non dà diritto ad un posto a sedere;
- e. Chiunque acceda indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo d'accesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 33 a 300 euro;
- f. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti;
- g. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward a mezzo di metal detector e "pat down", a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (In caso di rifiuto da parte dello spettatore, sarà richiesto l'intervento di un Operatore di Polizia ed il ripetuto rifiuto di sottoporsi al controllo costituirà violazione del regolamento d'uso dell'impianto, con conseguente sanzione amministrativa ed allontanamento dallo stadio o non accesso allo stesso);
- h. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società organizzatrice della manifestazione sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
- i. La modalità di accesso dei diversamente abili e dei tesserati FIGC, AIA e CONI, sono stabilite dalla Società organizzatrice della manifestazione sportiva, e solo attraverso gli ingressi appositamente dedicati e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- j. L'accesso di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo attraverso gli ingressi dei settori appositamente dedicati;
- k. Il possessore di regolare titolo di accesso che abbandona lo stadio, non sarà più riammesso;
- l. Allo spettatore che acquista il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice la manifestazione sportiva potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;
- m. La Società, oltre ad espellere dall'impianto chiunque non rispetti il Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti anche attraverso il non gradimento da parte della Società.
- n. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, al termine della gara i tifosi potranno essere temporaneamente trattenuti nel settore a loro dedicato;
- o. Chiunque acceda allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi lecito uso futuro delle immagini, del sonoro e delle riprese audio e video che lo riguardano durante la sua permanenza nell'impianto sportivo e nelle sue vicinanze;
- p. Annullamento/Spostamento dell'Evento -Data e ora dell'evento programmato, potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle Autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva;
- q. In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dall'organizzatore della manifestazione sportiva, senza alcuna responsabilità per

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM		Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	REGOLAMENTO D'USO	Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i.
				D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
			Revisione	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018
Pagina	3 di 5			

quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo, solo a fronte di presentazione dello stesso;

- r. Allo Stadio sono presenti dei settori smoking free in cui vige il divieto di fumo. Chi accede allo Stadio ed acquista i titoli di accesso accetta quanto sopra, obbligandosi a non fare uso di prodotti del fumo nei settori in questione. Il personale impiegato, ad esempio steward, potrà far rispettare quanto precede.

Il titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'impianto sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi alla gara per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ed escluso qualsiasi rimborso né indennizzo.

- 1.1 – AVVERTENZE** - In caso di inabilità temporanee personali che comportino l'utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l'ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato "è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso". In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato ai diversamente abili.

2. E' VIETATO

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna i seguenti comportamenti sono vietati e perseguiti a norma di legge:

- Accedere all'impianto sportivo senza titolo d'accesso regolarmente rilasciato ai sensi del D.M 6/6/2005;
- Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Sostare in prossimità di passaggi, ingressi, uscite, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- Sostare in piedi sui posti a sedere quando il gioco è in corso, circolare tra settori differenti, occupare indebitamente percorsi e scale di smistamento, vie di esodo ed ogni altra via di fuga, accedere alle aree riservate o altre aree non accessibili al pubblico; (*sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro*);
- Porre in essere atti arbitrari o aggressivi, usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso gli stewards e/o al personale addetto al controllo ed alla sicurezza e/o altre persone, inclusi giudici di gara e giocatori;
- Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- Usare travestimenti che non permettano di distinguere il volto;
- Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
- Danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, recinzioni, balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- Svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzata dalla società organizzatrice la manifestazione sportiva e regolamentata dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di attività proibite;
- Diffondere tramite Internet, social network, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della gara nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
- Altre azioni che a giudizio del personale di sicurezza, costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone.

3. È PROIBITO INTRODURRE E/O DETENERE ALL'INTERNO DELLO STADIO

- Qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, bengala, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale (Legge 13 dicembre 1989 n. 401);
- Tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;
- Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di liquidi (qualsiasi bevanda potrà essere introdotta o consumata esclusivamente in bicchieri di carta o plastica), sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM	Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i. D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
	REGOLAMENTO D'USO	Revisione	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018
		Pagina	4 di 5

testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate;

- Caschi da motociclista, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc; ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza; f animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
- Introdurre megafoni o tamburi se non espressamente autorizzati come da normative vigenti. Detta autorizzazione verrà rilasciata previa preventiva richiesta fatta da un singolo soggetto che sarà responsabile personalmente di eventuali comportamenti sanzionabili, e nel limite di un megafono/tamburo a persona. E' comunque vietato salire su pedane, balaustre e/o altre strutture per l'utilizzo di tale materiale;
- Introdurre animali di qualsiasi genere, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
- Introdurre ed usare apparecchi per la registrazione audio/ video, telecamere e macchine fotografiche tipo reflex; Introdurre binocoli e cannocchiali;
- Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione dell'Udinese Calcio S.p.A.

3.1 - Manifestazioni esteriori: striscioni - bandiere - coreografie

E' sempre autorizzata: l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spille, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non possa impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente. E' autorizzata l'introduzione e l'esposizione di bandiere nazionali degli Stati che sono rappresentati dagli atleti in campo.

Può essere autorizzata:

- l'introduzione ed esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra, nel limite stabilito dalla società organizzatrice la manifestazione sportiva, inoltrando preventivamente alla stessa Società apposita istanza, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, corredata dalla prescritta documentazione che sottoporrà alla valutazione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- l'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie;
- l'introduzione e l'utilizzo di strumenti sonori ed acustici, limitatamente a megafoni e tamburi ad una sola battuta, in numero proporzionato alla grandezza del rispettivo settore (il referente deve essere preventivamente identificato);

Le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività connesse. L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello stadio resta di esclusiva pertinenza della società organizzatrice la manifestazione sportiva, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale.

E' sempre proibito: introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, bandiere dotate di doppia asta, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e/o allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle esplicitamente autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), soprattutto se non inerenti la manifestazione sportiva;

- introdurre ed esporre striscioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti asserzioni o concetti che incitano alla violenza, all'odio razziale, etnico, religioso o comunque offensivi che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero che si ritenga possano compromettere e/o ostacolare lo svolgimento delle competizioni sportive;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di gioco.

3.2 - Limitazioni riguardanti l'uso di bevande alcoliche

- È vietato introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e/o plastica o altri contenitori che possono essere chiusi; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- È vietato introdurre, porre in vendita o somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore.
- In occasione di competizioni internazionali, il divieto è esteso alle bevande di qualsiasi contenuto alcolico.

4. AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 s.m.i. ed in particolare:

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM	Documento	2.4.1
		Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i. D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	Revisione	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018
	REGOLAMENTO D'USO	Pagina	5 di 5

- uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo (Art. 5 della L. 152/1975);
- l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 1 della L. 205/1993);
- l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche (Art. 2 bis della L. 41/2007);
- il possesso di armi proprie ed improprie (Art. 4 della L. 110/1975).

Sono puniti inoltre dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:

- Lo scavalco ed invasione di campo – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 6 bis comma 2);
- Il possesso di artifici pirotecnici, fumogeni o bengala, in occasione di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.000,00 a € 5.000,00. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. (art. 6 ter);
- La turbativa di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 (euro 25) a lire 300.000 (euro 154). La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”. (art. 7).
- Chiunque entra nell'impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00. La sanzione e' aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il DASPO (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.88/2003)

Resta fermo il rispetto di tutte le disposizioni di carattere generale, la cui inosservanza verrà perseguita ai sensi di Legge.

4.1 - Motivi di interdizione all'accesso e/o espulsione dallo stadio

- Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e/o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso gli altri spettatori o gli atleti presenti nell'impianto sportivo;
- Chiunque produca danneggiamenti all'impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;
- Chiunque si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'accesso e/o detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
- Chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie d'esodo;
- Chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione;
- Ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio riservate ad ospitare i tifosi della squadra avversaria, può essere espulsa per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione;
- Chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d'uso dell'impianto sportivo, dopo gli accertamenti dell'Autorità competente.

4.2 - Video sorveglianza e trattamento dati

Si segnala, infine, che l'impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video sia all'interno che all'esterno dello stadio. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. Le immagini registrate potranno essere visionate per scopi di giustizia sportiva dal delegato della LNP (Lega Nazionale Professionisti) e, se richiesto, sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati non utilizzati sono cancellati trascorsi 7 (sette) giorni. I dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM	Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i. D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
	REGOLAMENTO D'USO	Revisione	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018
		Pagina	6 di 5

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell'impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

5. RESPONSABILITÀ

In caso di violazione o mancato rispetto delle previsioni e disposizioni previste dal presente Regolamento, fermi i provvedimenti del caso adottati dalla Pubblica Autorità e salvo il maggior danno, il responsabile della detta violazione o del detto mancato rispetto sarà responsabile di ogni danno o pregiudizio arrecato, direttamente o indirettamente a Udinese, obbligandosi a tenere tale ultima indenne ed a manlevarla.

	STADIO FRIULI - BLUENERGY STADIUM	Documento	2.4.1
	Campionato di Serie A TIM - Stagione sportiva 2024 - 2025	Riferimento	Legge 88/2003 – Legge 401/89 s.m.i.
	REGOLAMENTO D'USO	Revisione	D.M. 18.03.1996 Art. 19 ter – D.M. 8.08.2007
		Pagina	1.0 - Approvato dal G.O.S. il 21.08.2018 7 di 5